CAMERA DEI DEPUTATI N. **4179-A**

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 16 ottobre 1997

(Relatore: **RUGGERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione

Presentato al Senato della Repubblica il 26 settembre 1997
e trasferito alla Camera dei deputati il 29 settembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge reca la conversione del decreto legge n. 324 del 25 settembre 1997, disciplinante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione. Si tratta di una proroga del contributo per l'acquisto di veicoli nuovi in conseguenza della rottamazione dei veicoli usati di almeno dieci anni, introdotta dall'articolo 29 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997. I contributi dello Stato, secondo tale normativa, ammontavano ad un milione e mezzo di lire per l'acquisto di vetture con una cilindrata inferiore o uguale a 1.300 centimetri cubi e a 2 milioni di lire per quelle con una cilindrata superiore; in entrambi i casi con la previsione di uno sconto almeno di pari entità, praticato dal venditore.

La motivazione della necessità ed urgenza del provvedimento sta nella disciplina da fissare per il periodo successivo al 30 settembre 1997, termine di scadenza del suddetto intervento *ex* decreto-legge n. 669. Si tratta di non pregiudicare i vantaggi conseguiti per l'occupazione e per l'ambiente: il decreto-legge rappresenta lo strumento necessario per un'uscita graduale dalla contribuzione per la rottamazione, nell'ottica di ridurre gli effetti negativi che deriverebbero da una sospensione immediata delle misure.

L'articolo 1 individua una prima fase di uscita dalla contribuzione nel periodo che va dal 1° ottobre 1997 al 31 gennaio 1998, con la previsione di un contributo per l'acquisto di veicoli, per tutte le cilindrate, fissato ad un tetto massimo di un milione e 500 mila lire; si prevede che l'intestazione del veicolo vecchio sia precedente il 31 marzo 1997, rimanendo immutate le condizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 669. Sempre l'articolo 1 prevede poi una seconda fase per l'acquisto di veicoli effettuato tra il 1° febbraio e il 31 luglio del 1998, disponendo un parametro per la contribuzione in riferimento al consumo del carburante certificato per 100 chilometri: per gli autoveicoli con un consumo certificato tra i sette e nove litri è fissato un contributo pari a un milione e 250 mila lire, per quelli con un consumo certificato, inferiore ai sette litri viene riconosciuta una contribuzione di un milione e 500 mila lire.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevedeva un'ulteriore e diversa forma di incentivazione a salvaguardia dell'ambiente: dal 1° ottobre 1997 si prevede infatti che per gli acquisti di cui al citato articolo 29, qualora si tratti di autoveicoli con trazione elettrica, il contributo sia pari a 4 milioni; di 2 milioni, invece, nel caso di alimentazione a metano.

La Commissione attività produttive ha sostituito tale comma in ragione della opportunità – sottolineata dalla presentazione di emendamenti in tal senso da parte di numerosi gruppi – di estendere anche alle autovetture alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) l'incentivazione introdotta per le auto a trazione elettrica o a metano. Recependo anche le indicazioni della Commissione bilancio in ordine alla copertura finanziaria della nuova incentivazione, sono stati rimodulati nei seguenti termini i tetti di contributo statale: tre milioni e 500 mila lire per le auto a trazione elettrica e un milione e 500 mila lire per le auto con alimentazione a metano; in tal modo si è potuta introdurre l'incentivazione pari a un milione di lire per le auto con alimentazione a GPL.

L'articolo 2 prevede la modifica del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 669, relativo alla documentazione da tenere per ottenere il contributo richiedendo una copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato oppure, in caso di loro mancanza,

una copia dell'estratto cronologico. L'articolo 3 invece dispone l'entrata in vigore del decreto nello stesso giorno della sua pubblicazione.

In termini generali va ricordato che una eventuale sospensione della contribuzione porterebbe ad una caduta di mercato nel 1998 pari ad un milione e 600 mila-un milione e 700 mila autovetture. Vi è da rilevare poi che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame indica che al costo medio dell'incentivo di un milione e 700 mila lire è corrisposta una maggiore entrata dell'IVA pari a 3 milioni e 600 mila lire e a 200 mila lire per la trascrizione al PRA, determinandosi così una entrata netta aggiuntiva di circa 2 milioni e 200 mila lire ad autovettura, con un incremento delle entrate erariali nel primo semestre 1997 pari a circa 660 miliardi di lire e un aumento delle vendite di autovetture di circa 300 mila unità.

Per quanto riguarda i dati relativi alle immatricolazioni forniti dalla Motorizzazione civile per il mese di agosto, si segnala poi un incremento di 32.003 veicoli in più rispetto allo stesso periodo del 1996, con un incremento del 34,95 per cento pari a 430.970 unità in più delle immatricolazioni del periodo gennaio-agosto 1997, rispetto allo stesso periodo del 1996. Osservando poi i dati scorporati per nazionalità dell'impresa costruttrice si rileva che le marche nazionali nel mese di agosto hanno subito un incremento di 46.010 vetture in più rispetto allo stesso periodo del 1996, assicurandosi il 43,7 per cento del mercato, rispetto al 43,3 dell'agosto 1996. Se si considerano invece i primi otto mesi del 1997 le marche nazionali hanno il 43,2 per cento rispetto al 44 per cento del periodo corrispondente dell'anno passato, registrando un arretramento rispetto alle vetture straniere pari allo 0,8 per cento; in dati assoluti, con 542.317 vetture si registra un aumento delle vetture italiane immatricolate in Italia del 32,6 per cento.

In riferimento alla produzione di autoveicoli i dati più recenti, risalenti a luglio scorso, individuano 157.489 unità, pari ad un incremento del 19,3 per cento rispetto al luglio 1996; per trovare un dato simile bisogna risalire al marzo del 1992 quando furono prodotte 157.977 vetture. Ricordo poi che nei primi sette mesi del 1997 le auto prodotte in Italia hanno raggiunto una produzione totale di 971.243 unità, corrispondenti ad un incremento del 9,5 per cento rispetto ai primi sette mesi del 1996. E il *trend* positivo dell'industria automobilistica ha dato un contributo decisivo alla ripresa della produzione industriale globale: secondo i dati diffusi dall'ISTAT infatti, l'indice della produzione industriale nel luglio scorso, tenendo l'anno 1990 come base di riferimento pari a 100, risulta corrispondente a 122,2, cioè un aumento del 3,5 per cento rispetto al luglio del 1996.

Ricordo inoltre che gli incentivi hanno consentito nei primi cinque mesi del 1997 un aumento delle assunzioni dirette attraverso l'impiego di 2.200 addetti, di cui il 50 per cento con contratto a termine, e una riduzione del ricorso alla cassa integrazione guadagni di 3 mila unità, pari a circa il 66 per cento rispetto al periodo precedente. In termini ambientali poi i primi calcoli a livello annuo hanno indicato una riduzione nelle emissioni di sostanze inquinanti, per anno, di 100 mila tonnellate di ossido di carbonio, 18 mila di idrocarburi incombusti, 12 mila di ossidi di azoto e 150 mila di anidride carbonica.

Tenendo conto di questi dati, i risultati per il 1997 potranno essere superiori alle aspettative: ad una domanda di un milione e 730 mila vetture per il 1996, dovrebbe corrispondere nel 1997 una domanda di oltre 2 milioni e 300 mila unità, con un incremento cioè pari a 550-600 mila unità, rispetto alle previsioni iniziali di 450 mila unità. L'incremento maggiore dovrebbe riferirsi alle categorie delle vetture con una cilindrata inferiore o uguale ai 1300 centimetri cubici. Bisogna tenere conto poi che l'aumento della domanda nel corso del 1997 è dovuto anche ad una compressione del mercato, scaturente da oltre 3 anni di crisi e ad un parco macchine molto anziano; in mancanza di incentivi, come già rilevato, si rischierebbe di determinare una caduta della domanda per il 1998 di oltre 1 milione e 500 mila unità.

Per questi motivi si auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Ruggero RUGGERI, *Relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione Bilancio,

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge n. 4179, di conversione in legge del decreto-legge n. 324 del 1997, e i relativi emendamenti presentati presso la Commissione di merito, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del disegno di legge;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Gardiol 1.4, 1.7 del relatore, Sanza 1.1, Ostillio 1.3, Labate 1.6, Abaterusso 2.1, Ostillio 2.02, Sanza 2.01 e Carli 2.03; nonché sull'emendamento Rossi 1.2, il quale, pur apprezzabile nel merito in quanto prevede la riduzione dell'importo del contributo a fronte dell'ampliamento dei beneficiari dello stesso, non reca elementi quantitativi idonei a valutarne l'effettiva compensatività. Resta inteso che la Commissione è disponibile a riesaminare il giudizio sull'emendamento, sulla base della relazione tecnica sul detto emendamento, la cui predisposizione è stata chiesta al Governo;

NULLA OSTA

sugli emendamenti Sanza Tit. 1, Ostillio Tit. 2, Mazzocchi 2.04.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, che proroga l'intervento pubblico previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, volto ad incentivare l'acquisto di autovetture a fronte della rottamazione dei veicoli usati da oltre dieci anni;

rilevato che gli effetti della citata legge si sono rivelati particolarmente positivi sia per l'accresciuta vendita di autoveicoli che ha rivitalizzato – in un momento difficile – un settore trainante della nostra economia, sia per le ricadute positive che ha prodotto sul piano occupazionale, della sicurezza stradale, del contenimento dei livelli di inquinamento, sia ancora per le maggiori entrate per l'Erario - al netto degli incentivi erogati;

considerato opportuno di giungere ad un esaurimento progressivo della iniziativa per non creare crisi dovute al cessare dell'efficacia del provvedimento, attraverso la proroga delle agevolazioni in misura ridotta rispetto al livello iniziale e, successivamente, commisurata al livello dei consumi certificati;

ritenuta l'opportunità di estendere l'agevolazione all'acquisto di veicoli a trazione elettrica e ad alimentazione a metano;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere le agevolazioni anche all'acquisto di veicoli alimentati a GPL;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i documenti di cui all'articolo 29, comma 5 del decreto-legge n. 669 del 1996 siano dichiarati esenti dall'imposta di bollo, a norma dell'articolo 5 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 al fine di evitare incertezze interpretative che potrebbero dar luogo a interpretazioni contrastanti da parte di uffici territorialmente competenti con conseguente insorgere di contenzioso.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.	1. Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1º ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 3.500.000, di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 ».

Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 225 del 26 settembre 1997.*

Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ed in particolare l'articolo 29 che disciplina il contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare la disciplina successiva al prossimo termine di scadenza del 30 settembre 1997 previsto dal citato articolo 29, con particolare riferimento alla necessità di non pregiudicare i vantaggi conseguiti per l'erario, per l'occupazione e per l'ambiente, nonché di estendere gli effetti di riduzione del consumo di carburante e dell'inquinamento atmosferico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Incentivi per la rottamazione).

1. Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è riconosciuto, fino a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1° ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera *b),* del medesimo articolo purché risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra 1° febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo è commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:

a) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi compresi tra 7 e 9 litri;

b) fino a lire unmilionecinquecentomila per consumi inferiori a 7 litri.

2. A decorrere dal 1º ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 4.000.000 e di lire 2.000.000.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30).

1. La lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituita dalla seguente: « *b)* copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; ».

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1997.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
VISCO, *Ministro delle finanze.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

PAGINA BIANCA

DDL13-4179-A
Lire 500